

## Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la vita indipendente e l'inclusione delle persone con disabilità

Finanziato dal DPCM del 3 ottobre 2022 – Fondo Annualità 2022

Il Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 1 e in virtù:

- della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento agli articoli relativi alla programmazione territoriale e al sostegno alla domiciliarità;
- della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che promuove la piena inclusione e la partecipazione sociale;
- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in materia di determinazione della condizione di disabilità e di redazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024";
- della DGRU n. 1357 del 20/12/2023 con oggetto "Atto di programmazione delle risorse finanziarie, relative alle annualità 2021 – risorse FNA di cui al DPCM del 21 novembre 2019 e annualità 2022-2023 e 2024 di cui al DPCM 3 ottobre 2022 'Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024', relative ai Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Determinazioni.;
- della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali integrati della Zona Sociale n. 1 - Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide (ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000) - (Rep. n. 3178/2024), approvata con DCC n. 93/2023;
- l'Accordo di programma ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Azienda Usl Umbria 1 e Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1, relativo alla collaborazione interistituzionale, organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per le persone in condizioni di non autosufficienza e con disabilità - 2025-2027, approvato con DGC n. 101 del 18/05/2026;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi per i progetti personali per la vita indipendente e l'inclusione delle persone con disabilità.

### Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. "Vita indipendente" significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo, occorre far sì che le "persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione" e che, inoltre, "abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società". Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) in relazione alle proprie scelte.

2. Il percorso per la “vita indipendente” è rivolto allo sviluppo progressivo dell’autonomia della persona destinataria dell’intervento; ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.
3. Per le persone con disabilità che hanno già intrapreso il percorso di Vita Indipendente avere la possibilità di continuare la progettualità, anche senza soluzione di continuità, significa porre le basi per divenire, in futuro, un modello di ‘vita’ strutturato, evitando la regressione dei livelli di autonomia acquisiti.

#### **Art. 2 - Oggetto dell’intervento, tipologia e durata**

1. Il progetto per la “vita indipendente” garantisce l'autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile e dell’empowerment nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale ad impatto possibilmente decrescente attraverso l’utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.
2. Il progetto per la “vita indipendente” che verrà approvato nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 5 del presente Avviso, e comunque a seguito di valutazione multidimensionale, dovrà definire almeno:
  - a) gli obiettivi da perseguire;
  - b) le attività da svolgere;
  - c) gli interventi e le prestazioni da finanziare, con le risorse di cui al presente Avviso, nei limiti di quelle eligibili ed eventualmente con le altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la “vita indipendente” e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
3. Il contributo per la realizzazione del progetto di “vita indipendente”, nella misura individuata dal successivo art. 6, è concesso, anche alternativamente, per:
  - a) Assistente personale;
  - b) Abitare in autonomia;
  - c) Inclusione sociale e relazionale;
  - d) Domotica.
4. Con riferimento all’assunzione di un **assistente personale**, di cui alla lettera a) del precedente comma 3, la persona con disabilità sceglie autonomamente il personale ed è tenuto ad instaurare direttamente con esso un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell’assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. Fra l’assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).
5. Con riferimento al sostegno all’**abitare in autonomia**, di cui alla lettera b) del precedente comma 3, il progetto per la “vita indipendente” può essere realizzato in un contesto abitativo singolo o in co-housing in piccoli gruppi di massimo tre persone.
6. Con riferimento all’**inclusione sociale e relazionale**, di cui alla lettera c) del precedente comma 3 si possono prevedere interventi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell’inclusione lavorativa o all’apprendimento; essi saranno compresi nel progetto di vita

indipendente solo nel caso in cui le équipe multiprofessionali li giudichino indispensabili per garantire la sostenibilità del progetto personalizzato.

7. Con riferimento alla **domotica**, di cui alla lettera e) del precedente comma 3, il progetto per la “vita indipendente” può prevedere l’acquisto di tecnologie domotiche o per la connettività sociale finalizzate all’autonomia e alla sicurezza nell’ambiente domestico; tali interventi non devono essere ricompresi negli elenchi di interventi afferenti al SSN.
8. Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3 devono risultare congrue rispetto agli obiettivi, al contenuto e alla realizzazione del progetto di “vita indipendente”.
9. La durata del progetto per la “vita indipendente” non può superare il termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto, così come specificato al successivo art. 6 comma 3 del presente Avviso.
10. Il “patto per la vita indipendente”, di cui al successivo art. 5 comma 5, può prevedere la conversione dei servizi ed interventi già in atto e finanziati con risorse diverse da quelle oggetto della presente misura.

### **Art. 3 - Destinatari finali e requisiti di accesso.**

1. Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti personali per la “vita indipendente” le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni, salvo quanto previsto al successivo comma 2;
  - b. essere:
    - b1. cittadini italiani;
    - b2. cittadini comunitari;
    - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
    - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata;
  - c. godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;
  - d. essere residente in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona Sociale n. 1;
  - e. essere in accertata condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 e ex art. 4 della legge 104/1992<sup>1</sup>;

---

#### <sup>1</sup> Legge 104/1992, Art. 3

1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

#### Legge 104/1992, Art. 4

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

- f. avere un ISEE d'importo pari o inferiore ad Euro 35.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente.
2. Possono presentare domanda le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell'ipotesi in cui il minore abbia avuta riconosciuta dal proprio Istituto scolastico la possibilità di effettuare uno stage formativo/lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico. Possono, altresì, presentare domanda coloro che abbiano un'età superiore a 64 anni qualora abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la "vita indipendente" ed esso sia ancora in corso, al fine di dargli continuità.
3. Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti commi, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità, nei limiti e nei termini previsti dalla Linea guida al punto 5 (DGR n. 1079/2017).

#### **Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande**

1. La domanda contenente la proposta progettuale per la "vita indipendente" e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda"), deve essere presentata dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 o da chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità:
- a. a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente;
- b. a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del Comune di residenza del richiedente:
- Comune di Città di Castello: P.zza V. Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (Pg);
  - Comune di Citerna: Corso Giuseppe Garibaldi, snc - 06010 Citerna (Pg);
  - Comune di Lisciano Niccone: P.zza della Repubblica, 3 - 06060 Lisciano Niccone (Pg);
  - Comune di MSM Tiberina: Via Santa Croce, 12 - 06010 Monte Santa Maria Tiberina (Pg);
  - Comune di Montone: P.zza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (Pg);
  - Comune di Pietralunga: P.zza Fiorucci, 1 - 06026 Pietralunga (Pg);
  - Comune di San Giustino: P.zza del Municipio, 17 - 06016 San Giustino (Pg);
  - Comune di Umbertide: P.zza Matteotti, 1 - 06019 (Pg);
- c. tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all'indirizzo del Comune di residenza del richiedente:
- Comune di Città di Castello: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it);
  - Comune di Citerna: [comune.citerna@postacert.umbria.it](mailto:comune.citerna@postacert.umbria.it);
  - Comune di Lisciano Niccone: [comune.liscianoniccone@postacert.umbria.it](mailto:comune.liscianoniccone@postacert.umbria.it);
  - Comune di Monte Santa Maria Tiberina: [comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it](mailto:comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it);
  - Comune di Montone: [comune.montone@postacert.umbria.it](mailto:comune.montone@postacert.umbria.it);
  - Comune di Pietralunga: [comune.pietralunga@postacert.umbria.it](mailto:comune.pietralunga@postacert.umbria.it);
  - Comune di San Giustino: [comune.sangiustino@postacert.umbria.it](mailto:comune.sangiustino@postacert.umbria.it);
  - Comune di Umbertide: [comune.umbertide@postacert.umbria.it](mailto:comune.umbertide@postacert.umbria.it).

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente Avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.

2. **La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello - capofila della Zona Sociale 1, e pertanto dal 07/07/2026 fino alle ore 12,00 del 31/12/2026.**

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- a. la data di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
- b. la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
- c. la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del presente Avviso fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
4. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'**Allegato A) - Sezione 1** "Domanda di ammissione - Progetto personale per la 'vita indipendente' e l'inclusione delle persone con disabilità" e **Sezione 2** "Formulario di progetto personale per la 'vita indipendente' e l'inclusione delle persone con disabilità", parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Entrambe le sezioni dell'**Allegato A)** devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.
5. La domanda per lo svolgimento del progetto per la "vita indipendente" in *co-housing*, deve essere presentata in forma congiunta (massimo 3 richiedenti) utilizzando la modulistica di cui all'**Allegato B) - Sezione 1** "Domanda di ammissione - Progetto personale per la 'vita indipendente' in *co-housing* e l'inclusione delle persone con disabilità" e **Sezione 2** "Formulario di progetto personale per la 'vita indipendente' in *co-housing* e l'inclusione delle persone con disabilità", parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Entrambe le sezioni dell'**Allegato B)** devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.
6. La domanda deve contenere:
  - a. i dati anagrafici della persona con disabilità, e se necessario, di chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
  - b. dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata;
  - c. dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di *status* di rifugiato o di *status* di protezione sussidiaria;
  - d. autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 e ex art. 4, L. n. 104/1992);
  - e. certificazione ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
  - f. dichiarazione in merito allo svolgimento di un precedente progetto di Vita Indipendente finanziato con risorse, regionali, nazionali o comunitarie, eventualmente con indicazione della data di scadenza, se il progetto è in corso, della data di conclusione, anche anticipata, se il progetto è terminato o di interruzione/rinuncia allo stesso;
  - g. progetto personale per la "vita indipendente", recante:

- i. gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a salute, relazioni affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale;
  - ii. descrizione analitica dello stato in essere e della prevista evoluzione del progetto, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, sociosanitaria e sanitaria di supporto;
  - iii. descrizione delle necessità della persona con disabilità;
  - iv. conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione;
  - v. costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili;
  - vi. dichiarazione da parte della persona con disabilità e/o da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di assunzione di responsabilità nell'attuazione del progetto;
  - vii. dichiarazione, da parte della persona con disabilità, o se necessario, da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nell'individuazione dell'assistente personale con il quale si contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.
7. Le dichiarazioni, di cui al precedente comma, devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la *"vita indipendente"* e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

**Art. 5 - Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e *"patto per la vita indipendente"***

1. L'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1 procede all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, di istruire le ulteriori domande pervenute solo in caso di accertamento di disponibilità di risorse o di aumento delle dotazioni finanziarie.
2. Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
  - a. Ammessa a successiva valutazione tecnica;
  - b. Non ammessa con motivazione.Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990.
3. Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la *"vita indipendente"* verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
4. Le domande risultate ammissibili, ai sensi del comma 2 lettera a) del presente articolo, sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della Cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dall'assistente sociale che esercita il ruolo di *case manager*, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014. La valutazione è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto per la *"vita indipendente"*, le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche tenendo conto dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. E' facoltà dell'assistente sociale e/o dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) chiedere integrazioni al progetto presentato qualora lo stesso

evidenzi situazioni particolari anche al fine di delineare, di concerto con la persona con disabilità, possibili soluzioni.

5. La fase di valutazione tecnica deve concludersi entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda ai sensi del precedente art. 4 comma 2 lettere a), b) e c). Il provvedimento contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo sarà emanato entro e non oltre i successivi 30 giorni e comunicato tramite apposita notifica scritta, con invito per la persona con disabilità alla sottoscrizione del "*patto per la vita indipendente*" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il "*patto per la vita indipendente*" dovrà essere sottoscritto insieme al *case manager* e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso.

#### **Art. 6 - Dotazione finanziaria, spese ammissibili e ammontare del contributo**

1. Il presente avviso si colloca nell'ambito del quadro programmatico delle Linee Guida del DPCM del 03 ottobre 2022 "*Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024*" e del Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA).
2. La Zona Sociale n. 1 destina per il presente Avviso una dotazione finanziaria complessiva di **€ 100.000,00** derivanti da:
  - € 80.000,00 da FNA, di cui al DPCM del 3 ottobre 2022 - Annualità 2022;
  - € 20.000,00 da co-finanziamento (PRINA).
3. Il contributo economico concesso per ciascuna proposta progettuale, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore ad Euro 12.000,00 per 12 mesi (durata massima del progetto). Nel caso di durata del progetto inferiore ai 12 mesi, il contributo economico concesso verrà riparametrato in maniera proporzionale.
4. Il contributo concesso è riconosciuto al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00 mentre è riconosciuto al 60% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 35.000,00.
5. Le spese ammissibili ai fini della realizzazione del progetto di "*vita indipendente*" di cui al presente avviso, nel rispetto delle norme di gestione applicabili, sono le seguenti:
  - a. costo inerente le prestazioni lavorative dell'**assistente personale** sulla base del contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
  - b. costo inerente il **contratto di locazione**, regolarmente stipulato e registrato, dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la "*vita indipendente*"; in caso di co-housing è ammissibile la quota di pertinenza;
  - c. costi inerenti l'**inclusione sociale e relazionale** (servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell'inclusione lavorativa o all'apprendimento);
  - d. costi inerenti gli **ausili tecnologici per l'autonomia personale** (tali interventi non devono essere ricompresi negli elenchi di interventi afferenti al SSN).
6. Il "*patto per la vita indipendente*" può essere rimodulato con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato e il contributo concesso può essere rimodulato nei limiti di quanto previsto al precedente comma.
7. Il progetto per la "*vita indipendente*", finalizzato a favorire la domiciliarità della persona con disabilità, non può prevedere attività indirizzate a sostenere interventi in strutture di accoglienza residenziale o

semiresidenziale, fermo restando quanto stabilito dalla Linea guida e le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA<sup>2</sup>.

#### **Art. 7 - Modalità e tempi di erogazione del contributo e di rendicontazione**

1. La persona con disabilità destinataria dell'intervento, contestualmente alla sottoscrizione del "patto per la vita indipendente" o nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione, salvo diversa disposizione, comunica l'avvio del progetto all'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1, con una delle seguenti modalità:
  - a. a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello;
  - b. a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del Comune capofila: P.zza V. Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (Pg);
  - c. tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all'indirizzo del Comune capofila: *comune.cittadicastello@postacert.umbria.it*;presentando, a pena di decadenza, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta, la documentazione attinente alle tipologie di costi previsti nel progetto per la "vita indipendente" come di seguito specificato:
  - copia del contratto di lavoro sottoscritto con l'assistente personale e la comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro;
  - copia del contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato;
  - copia del preventivo relativo alle attività di inclusione sociale e relazionale;
  - copia del preventivo/ordine relativo agli ausili tecnologici per l'autonomia personale.
2. Ai fini della **rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione** e della conseguente erogazione della quota di contributo, di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 6, comma 5, la persona con disabilità o, se necessario, chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, presenta all'Ufficio di Piano, la seguente documentazione:
  - a. Per il **costo del personale** di cui all'art. 6, comma 5, lettera a):
    - contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
    - cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
      - assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evince l'incasso/versamento dell'assegno da parte dell'assistente personale e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
      - bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
      - altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico quale ad es. MAV (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si

---

<sup>2</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

evinca che il pagamento sia stato eseguito e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto);

in ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la mensilità di riferimento della busta paga;

- report/timesheet delle attività svolte dall'assistente personale sottoscritti da quest'ultimo e dalla persona con disabilità o suo legale rappresentante.

b. Per i **costi di locazione** di cui all'art. 6, comma 5, lettera b):

- contratto di locazione debitamente registrato dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la vita indipendente, o per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*;
- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:

- assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
- bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
- altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, il periodo di riferimento del canone di locazione.

c. Per i **costi relativi l'inclusione sociale e relazionale** di cui all'art. 6, comma 5, lettera c):

- documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:

- assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
- bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
- altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, il tipo di attività e/o attrezzatura/materiale o il numero della fattura di riferimento.

d. Per i **costi relativi agli ausili tecnologici per l'autonomia personale** di cui all'art. 6, comma 5, lettera d):

- documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
  - assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
  - bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
  - altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, il tipo di ausilio tecnologico o il numero della fattura di riferimento.

3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di concessione:

- a. prima tranche: pari al 20% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo;
- b. seconda tranche: pari al 70% del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 20% della prima tranche, di cui alla lettera a);
- c. terza tranche: pari al 10% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto di *"vita indipendente"*.

#### **Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo**

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 3, commi 1 e 2, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) c) e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano della Zona Sociale 1, entro 15 giorni con una delle seguenti modalità:
  - a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello;

- a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del Comune capofila: P.zza V. Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (Pg);
  - tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all'indirizzo del Comune capofila: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it).
3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di "vita indipendente" l'Amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano della Zona Sociale 1, entro 15 giorni, con le medesime modalità di cui al precedente comma. A decorrere da tale comunicazione, l'Amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.
4. Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.  
Nell'ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno riconosciute al destinatario solo le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o la data di conclusione anticipata del progetto per i costi di cui al precedente art. 6, comma 5, lett. a), b), c) e d).
5. Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9, saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'Amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

#### **Art. 9 - Controlli e verifiche**

1. Il Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
2. Sono previste, da parte del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, della Regione o di altri soggetti abilitati a verifiche e/o controlli *in loco*, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la "vita indipendente" e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la "vita indipendente".

#### **Art. 10 - Informazioni sul procedimento.**

1. Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l'Ufficio di Piano della Zona Sociale 1.
2. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giuliana Zerbato Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona Sociale 1.

3. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano della Zona Sociale 1.
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato, mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge e del vigente Regolamento del Comune di Città di Castello ai sensi della L. 241/1990.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Città di Castello in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Città di Castello in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto in base all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune capofila, Dott.ssa Giuliana Zerbato.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

#### **Allegati:**

**A)** - Domanda di ammissione - Progetto personale per la 'vita indipendente' e l'inclusione delle persone con disabilità (Sezione 1) e *Formulario di progetto personale per la 'vita indipendente' e l'inclusione delle persone con disabilità* (Sezione 2).

**B)** - Domanda di ammissione - Progetto personale per la 'vita indipendente' in co-housing e l'inclusione delle persone con disabilità (Sezione 1) e *Formulario di progetto personale per la 'vita indipendente' in co-housing e l'inclusione delle persone con disabilità* (Sezione 2).

**Il Dirigente Settore Politiche Sociali  
Comune di Città di Castello  
Capofila Zona Sociale 1  
Dr.ssa Giuliana Zerbato**